



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Ancona, data come da protocollo

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alla realizzazione della nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri sita nel Comune di Visso (MC) – codice scheda MCB0367

CIG: 942862075C - CUP: G63I18000100001

IL DIRETTORE REGIONALE

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione n. 96 del 17/12/2021, prot. n. 2021/22398/DIR e Determinazione n. 98 del 17.12.2021 prot. n. 2021/22401/DIR;

Premesso che:

- con determina a contrarre prot n. 8718 del 24/10/2022, questa Amministrazione ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento congiunto del servizio di progettazione esecutiva e lavori finalizzati alla realizzazione della nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri di Visso (MC);
- nella predetta determinazione è stato stabilito che l'invito a partecipare alla successiva procedura negoziata sarebbe stato rivolto a nn. 11 operatori in sulla base del principio della partecipazione territoriale e della preferenza eventualmente manifestata a seguito dell'Avviso pubblico prot. n. 862 del 10/02/2022;
- nella medesima determina è stato disposto di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del Codice e dell'art. 4 comma 1 lettera c) del Ordinanza speciale C.S. n.27/2021, secondo i criteri e i relativi fattori ponderali e gli elementi di valutazione individuati sulla base delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" che risultano pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto e sono specificati nella documentazione di gara;
- nella stessa determina è stato inoltre disposto che ai sensi dell'art. 4, comma 5, dell'Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, le



offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del Codice e oltre i termini ivi previsti, così come specificamente riportato nella Lettera d'invito/Disciplinare di gara;

- in data 20/10/2022 (cfr. verbale prot. 8644 del 20/10/2022) sono state espletate le operazioni di sorteggio finalizzate all'individuazione degli 11 operatori economici da invitare alla presente procedura come da elenco di seguito riportato:

denominazione	p.iva
ECM Srl	03575121219
Cogefen srl	16253621003
DEL BUSO S.R.L. UNIPERSONALE	01482740709
LANCIA S.R.L.	01025150416
GARC SpA	00618650360
GIUSEPPE VERONICO SRL	06943630720
Belli srl	00105730568
FRANCINELLA ENRICO SRL	01546510429
CASEP SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE	00664330438
FAM Srl	01823801004
CO.GE.I. S.R.L.	01726411000

- tutti i documenti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A., oltre che sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio www.agenziademanio.it;
- entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 18:00 del giorno 23/11/2022, sono pervenute le seguenti n. 2 offerte:

2 risultati

#	Denominazione Concorrente	Forma di Partecipazione	Numero di Partecipazione	Lista dei lotti a cui ha partecipato	Data di Presentazione Offerta	
1	Belli srl	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	22697	Lotto 1	23/11/2022 13:25:24	▼
2	FRANCINELLA ENRICO SRL	RTI costituito (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. D)	22703	Lotto 1	23/11/2022 15:55:01	▼

- vista la previsione della legge speciale di gara relativa alla facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti, applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del Codice anche per le procedure di cui all'articolo 63 dello stesso e oltre i termini ivi previsti (art. 4, comma 5, dell'Ordinanza speciale del C.S. n.

27 del 2021), con determina prot. n. 2022/10423/DRM del 13/12/2022, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte tecniche ed economiche;

- la Commissione nominata, (cfr. verbale di gara n. 2 prot. 2023/1241/DRM del 10/02/2023) al termine dei lavori, ha attribuito i punteggi stilando la seguente graduatoria provvisoria:

Graduatoria	NOMINATIVO CONCORRENTE	Punteggio finale	Anomalia
1	FRANCINELLA ENRICO s.r.l.	69,13	non anomala
2	BELLI S.r.l.	60,23	non anomala

- il Rup, secondo quanto previsto al paragrafo 23.4 della lettera di invito, ha dunque provveduto in seduta pubblica telematica all'esame della documentazione amministrativa del primo e del secondo classificato in graduatoria;
- a conclusione delle operazioni di gara, il Rup, con verbale acquisito al prot. 1823 del 27/02/2023 da intendersi qui integralmente richiamato, ha constatato con riguardo al concorrente primo classificato RTI costituito Francinella Enrico S.r.l. (mandataria) e Mancini Ilio S.r.l.(mandante) che *“dalla documentazione di gara prodotta (contratto di avvalimento e dichiarazione impresa ausiliaria) si evince che la società Francinella S.r.l. metterà a disposizione della mandante Mancini Ilio S.r.l. la certificazione UNI EN ISO 14001:2015”*. Al riguardo il RUP ha osservato che *“il possesso di tale certificazione di cui al par. 10.3 della lettera d'invito, è un requisito previsto a pena di esclusione dalla legge di gara (cfr. paragrafo 10 della lettera di invito)”*
- trattandosi di un avvalimento infragruppo il “prestito” della predetta certificazione UNI EN ISO 14001:2015 operato dalla mandataria Francinella Enrico S.r.l. in favore della mandante Mancini Ilio S.r.l. comporta il venir meno dell'anzidetto requisito tecnico professionale in capo alla società Francinella Enrico S.r.l. non potendo tale certificazione essere spesa contemporaneamente da entrambe le società;
- tale assunto trova conferma nella recente sentenza n. 6271/2021 del Consiglio di Stato (sez. V) la quale ha precisato che *“se il requisito viene fatto oggetto di avvalimento interno al raggruppamento, l'impresa ausiliaria (nel caso di specie la mandataria) se ne priva a favore dell'impresa ausiliata (nel caso di specie la mandante), con la conseguenza che il requisito richiesto dalla lex specialis viene a mancare per almeno una delle imprese raggruppate, essendo il certificato di qualità documento unitario, non frazionabile e non utilizzabile contemporaneamente dai due operatori economici. In sintesi, il medesimo certificato di qualità non può essere “speso” contemporaneamente dalla mandataria e dalla mandante, quando entrambe necessitano del suo possesso ai fini della qualificazione”*
- per costante giurisprudenza, l'avvalimento non può risolversi in un prestito meramente cartolare e astratto del requisito di partecipazione, ma deve essere soddisfatto concretamente e con specificazioni controllabili dalla stazione appaltante; mentre, il contratto prodotto appare generico e, come tale, non assicurerebbe neppure alla stazione appaltante un reale affidamento sui requisiti “prestati” dalla mandataria alla mandante;

-
- per quanto esposto, con verbale prot. n. 1823 del 27/02/2023 il Rup proponeva l'esclusione dell'operatore economico RTI Costituito Francinella Enrico S.r.l. (mandataria), p. iva: 01546510429 con sede a Osimo (AN) in via Dei Tigli n. 22 e Mancini Ilio S.r.l. (mandante), p. iva: 01578590430 con sede a Belforte del Chienti (MC) in via Carlo Urbani n. 9;
 - con istanza di autotutela, il RTI Francinella Enrico srl, letto il verbale del Rup prot. 1823 del 27/02/2023, chiedeva ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90 l'annullamento del provvedimento di esclusione nelle more dell'adozione;
 - con nota prot. 2023/1970/DRM del 02/03/2023, il cui contenuto si richiama integralmente, la Stazione Appaltante rigettava la predetta istanza;

CONSIDERATO CHE

- la lex specialis di gara prevede, a pena di esclusione, *che "L'operatore dovrà possedere una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS oppure alle norme della serie UNI EN ISO 14001:2015 per settore coerente con l'oggetto del presente appalto"* e tale requisito deve intendersi riferito a tutti gli operatori economici raggruppati;
- per pacifica giurisprudenza (cfr. Cons. Stato n. 6271/2021), servendo il requisito della certificazione ISO 14001:2015 a qualificare mandataria e mandante, entrambe ne avrebbero dovuto prendere il possesso in proprio (o mediante avalimento esterno al raggruppamento) per l'ammissione alla procedura;
- il concorrente in indirizzo ha dichiarato (trasmettendo relativo contratto di avalimento) che la società Francinella S.r.l. metterà a disposizione della mandante Mancini Ilio S.r.l. la certificazione UNI EN ISO 14001:2015;
- il contratto prestato risulta, peraltro, generico e non consente alla S.A. di individuare mezzi e risorse messi a disposizione dell'ausiliata, né è in grado di confidare su un impegno contrattuale certo e vincolante per le proprie aspettative di buona esecuzione dell'intervento;
- la stessa produzione del contratto di avalimento da parte del concorrente conferma l'interpretazione della legge di gara che vuole che il requisito sia posseduto da tutti i componenti; diversamente, l'o.e. non avrebbe prodotto il contratto di avalimento per sopperire alla carenza di certificazione ISO 14001:2015 in capo alla mandante Mancini Ilio srl;
- secondo la recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17.03.2022 n. 1950) se il requisito viene fatto oggetto di avalimento interno al raggruppamento, l'impresa ausiliaria (nel caso di specie la mandataria) se ne priva a favore dell'impresa ausiliata (nel caso di specie la mandante), con la conseguenza che il requisito richiesto dalla lex specialis viene a mancare per almeno una delle imprese raggruppate, essendo il certificato di qualità documento unitario, non frazionabile e non utilizzabile contemporaneamente dai due operatori economici. In sintesi, il medesimo certificato di qualità non può essere "speso" contemporaneamente dalla mandataria e dalla mandante, quando entrambe necessitano del suo possesso ai fini della qualificazione";

-
- è evidente che in difetto del requisito in capo all'una o all'altra società del raggruppamento comporta l'esclusione dalla gara;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. l'esclusione dalla procedura in oggetto dell'o.e. RTI Costituito Francinella Enrico S.r.l. (mandataria), p. iva: 01546510429 con sede a Osimo (AN) in via Dei Tigli n. 22 e Mancini Ilio S.r.l. (mandante), p. iva: 01578590430 con sede a Belforte del Chienti (MC) in via Carlo Urbani n. 9 per le motivazioni di cui al richiamato verbale di gara prot. n. 1823 del 27/02/2023;
2. di dare altresì mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere alle comunicazioni di legge;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa, Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della presente, ai sensi dell'articolo 120 del Decreto legislativo n.104/2010;
4. di dare atto che l'Ufficio, presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara, è l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche – Via Fermo n. 1 – 60128 Ancona.

Il Direttore Regionale
Cristian Torretta



Il Responsabile Unico del Procedimento
Incaricato Borsella

